

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GUERRA)

Roma, 22 novembre 2016

Sul disegno di legge:

**(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso contribuisce alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, apportando circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e 2,97 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano prevalentemente da misure di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale in campo IVA, nonché dalla estinzione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016;

considerato, inoltre, che esso si pone l'obiettivo di migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che non si limita a ricevere le dichiarazioni fiscali e fare controlli *ex post*, ma che promuove la *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità, in tempi ravvicinati, delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende, nonché attraverso la sostituzione degli studi di settore con indici sintetici di affidabilità fiscale, e l'introduzione di una lunga serie di semplificazioni fiscali, al tempo stesso dotando di nuovi strumenti l'ente addetto alla riscossione;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Viene precisato che nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale. I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della disciplina europea in tema di bilanci societari dettata dalla direttiva 2013/34/UE;

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>  
S E D E

- l'articolo 4 estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati attraverso il Sistema di interscambio, attribuendo un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, per un solo anno e nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

- inoltre, sempre all'articolo 4, per coloro che utilizzano il sistema di trasmissione telematica delle fatture ai fini di imposta sui redditi e di IVA, la lettera *a-ter*) del comma 6 prevede una ulteriore riduzione del termine entro i quali poter notificare gli accertamenti, che passa da 4 a 3 anni;

- l'articolo 5-*bis* autorizza l'Agenzia delle dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche e della relativa imposta IVA, per fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando solo il 20 per cento dell'accisa e dell'IVA dovute, entro sessanta giorni dalla transazione, senza interessi, indennità di mora e sanzioni;

- l'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, e dunque non anche le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il comma 10 precisa, inoltre, che sono escluse dalla possibilità di definizione agevolata le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (dazi e IVA all'importazione) e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589;

- l'articolo 9, con riferimento alla missione di supporto sanitario in Libia (operazione "Ippocrate") e alla missione dell'ONU *United Nations support mission in Lybia* (UNSMIL), autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alle operazioni;

- l'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale in base al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

- l'articolo 13 interviene anche in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo al comma 2 che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2103 e 1408/2013,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 5-*bis*, la definizione delle liti fiscali relative alle accise non pagate prima del 1° aprile 2010, mediante un pagamento forfettario del 20 per cento dell'accisa pretesa e della relativa IVA, con la conseguente rinuncia ad ogni ulteriore accertamento giudiziario, potrebbe essere considerata incompatibile con

l'ordinamento europeo, considerando anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06) che ha condannato l'Italia per il condono IVA di cui agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) poiché "introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, la misura in questione consente ai soggetti passivi interessati di sottrarsi definitivamente agli obblighi ad essi incombenti in materia di IVA, anche se le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare almeno una parte di questi contribuenti durante i quattro anni precedenti alla data di prescrizione dell'imposta normalmente dovuta. In questo senso, la legge n. 289/2002 rimette in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta";

in riferimento all'articolo 6, si ritiene che la definizione agevolata ivi disciplinata, non si ponga in contrasto con l'ordinamento europeo poiché, sebbene possa ricomprendere anche la riscossione dell'IVA dovuta per le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio italiano, da cui deriva una delle risorse proprie dell'Unione europea, la procedura prevede comunque il pagamento delle intere somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e dei relativi interessi legali. La misura, pertanto, non sembra comportare una violazione degli obblighi gravanti sull'Italia derivanti dalla normativa europea in materia di IVA. Peraltro, conseguentemente, non rileva ai fini europei l'esclusione, dalla definizione agevolata, delle risorse proprie dell'Unione europea relativa ai dazi doganali e all'IVA all'importazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dell'articolo 16.

Maria Cecilia Guerra